

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE 1 ^ CIVILE

R.G.A.C. 80450/2002

Causa THAKKOLKARAN GISHIL JOSE contro PREF. di ROMA

Il GIUDICE, sciogliendo la riserva,

verificato che il Signor THAKKOLKARAN GISHIL JOSE, con ricorso depositato il 13/11/2002, ha tempestivamente proposto opposizione avverso il decreto d'espulsione dal territorio nazionale emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma in data 4/11/2002 e in quello stesso giorno regolarmente notificatogli;

letti gli atti ed esaminati i documenti;

sentiti il difensore di fiducia del ricorrente e l'amministrazione resistente alle udienze del 25 e 27/11/2002;

rilevato: a) che in data 9/10/2002 la signora Roberti Maria Cristina ha presentato la dichiarazione volta a legalizzare la posizione di soggiorno in Italia dello straniero in oggetto ai sensi della Legge 30/07/2002 n. 189 e successive modifiche (al riguardo sono stati esibiti in originale e depositati in copia i bollettini relativi versamenti, ed è stata altresì depositata la copia del modulo all'uopo compilato e presentato presso un ufficio postale); b) che il decreto d'espulsione in oggetto, essendo stato emesso il 4/1/2002 e costituendo di per sé un ostacolo alla regolarizzazione del signor THAKKOLKARAN GISHIL JOSE, determina una disparità di trattamento assolutamente ingiustificata tra lo stesso THAKKOLKARAN GISHIL JOSE e gli altri stranieri extracomunitari che, pur trovandosi nella medesima posizione irregolare del ricorrente, abbiano però avuto la "fortuna" di presentare istanza di sanatoria senza essere stati raggiunti da un provvedimento prefettizio d'espulsione nell'arco di tempo che va dal 11/06/2002 all'11/11/2002 (il periodo 11/06/2002 - 11/09/2002 è quello nel corso del quale lo straniero deve aver svolto in Italia, in posizione irregolare, l'attività di cui all'art. 33,1° della Legge 30/07/2002 n. 189; il periodo 11/09/2002 - 11/11/2002 comprende invece i due mesi utili per presentare la domanda di regolarizzazione); c) che, pertanto, interpretando la normativa sopra richiamata in conformità ai dettami costituzionali e, in particolare all'art. 3 Cost., non si può concludere che il decreto impugnato sia illegittimo e debba pertanto essere invalidato;

P.Q.M.

Visto l'art. 13,8° del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, accoglie il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, e dispone di non doversi provvedere in ordine alle spese.

Roma, lì 29 novembre 2002

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE
Dott. Andrea Oliva

Depositato in Cancelleria
Roma, lì 2 dicembre 2002